



Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Pianificazione Mobilità e Gestione viabilità
di quartiere e locale
Servizio Sportello Mobilità Terrestre

Rep. Ord. N° *vedi timbro informatico*

Oggetto: Regolamentazione della circolazione in via Piovega a Favaro Veneto

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- all'Assessorato alla Mobilità e Infrastrutture stradali, Viabilità, Piani del traffico, Rapporti con le Municipalità e con il mondo dell'agricoltura ha chiesto di limitare il transito veicolare lungo via Piovega ai soli veicoli diretti alle proprietà private che si affacciano sulla via stessa (frontisti);

Considerato che:

- via Piovega è una strada di sezione ridotta, priva di marciapiedi, inserita in un contesto in prevalenza rurale, lungo la quale il transito contemporaneo di due veicoli non è possibile;
- via Piovega collega due viabilità caratterizzate da rilevanti flussi di traffico, via Orlanda e via Triestina, e consente di bypassare il centro abitato di Tessera;
- con ordinanza dirigenziale n° 871/2019 è stata regolamentata la circolazione lungo la via stessa la fine di garantire la sicurezza della circolazione veicolare, compatibilmente con i limiti di velocità esistenti;

Riconosciuto che:

- le dimensioni ridotte della sede stradale non consentono di realizzare a margine della stessa dei percorsi pedonali;
- attualmente non è in programma un intervento di allargamento della sede stradale;
- risulta in ogni caso opportuno salvaguardare la sicurezza della circolazione limitando il transito ai veicoli che necessitano dirigersi verso le proprietà private che si affacciano sulla via o sulle vie accessibili solo da via Piovega (d'ora in avanti definiti frontisti), escludendo i transiti di solo attraversamento dettati dalla volontà di bypassare il centro abitato di Tessera;

Ravvisata l'opportunità di introdurre una modifica sperimentale della regolamentazione della circolazione volta a verificare la bontà della limitazione introdotta;

Visti:

- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- l'art. 2 del D. Lgs 285 del 30/04/1992 "Definizione e classificazione delle strade";



Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Pianificazione Mobilità e Gestione viabilità
di quartiere e locale
Servizio Sportello Mobilità Terrestre

- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- gli artt. 39, 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168, 169 e 179 del D.P.R. del 16/12/1992;
- l'art. 47-bis della Legge 96 del 21/06/2017 "Disposizione in materia di trasporto su strada";
- la Direttiva Ministeriale 24/10/2000 "Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione"

ORDINA

di regolamentare la circolazione in via Piovega, secondo le seguenti disposizioni:

1. istituire e segnalare il divieto di transito eccetto veicoli di frontisti all'intersezione di via Piovega con via Triestina con via Orlanda e con via Abate Trevisan;
2. istituire la direzione consentita diritto, eccetto i veicoli di frontisti, per i veicoli percorrenti via Triestina e via Orlanda, all'intersezione con via Piovega;

La presente ordinanza a carattere sperimentale ha validità immediata ed esecutività fino al 31/07/2025.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, della della prescritta segnaletica stradale da parte dell'Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti, così come descritta nello schema segnaletico ai sensi del D.M. 24/10/2000.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso al Settore Pianificazione Mobilità e Gestione della viabilità di quartiere e locale e al Corpo di Polizia Locale, con apposito verbale riportante la data e l'ora.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge,

CITTA' DI
VENEZIA



Area Lavori Pubblici Mobilità e Trasporti
Settore Pianificazione Mobilità e Gestione viabilità
di quartiere e locale
Servizio Sportello Mobilità Terrestre

entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 11 luglio 2024

IL DIRIGENTE
Ing. R. Di Bussolo
(*atto firmato digitalmente)

*"Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82."